

SCHEDA SI SINTESI E TESTO DELLA LEGGE - REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 17.10.2005. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI

Con questa legge la regione Abruzzo, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali interviene al fine di favorire il radicamento, nella comunità abruzzese di una cultura dell'educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la nonviolenza, il rifiuto del terrorismo fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproco.

Per il conseguimento delle predette finalità la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, e delle organizzazioni non governative, presenti sul territorio regionale.

La Regione, per l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della legge concede contributi per: a) l'attuazione di ricerche ed indagini; b) l'organizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione; c) il patrocinio di incontri di formazione e studio con studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale. I contributi sono concessi ad enti ed istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi e organizzazioni non governative, legalmente riconosciute, che svolgono attività di educazione alla pace e ai diritti umani.

La Regione, inoltre, cura la raccolta degli atti utili per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti a seguito delle iniziative finanziate dalla Regione e ne acquisisce di nuovi anche mediante convenzioni da stipulare con centri di studio e di ricerca nazionali ed internazionali.

E' istituito il "Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani" che ha, tra l'altro, il compito di realizzare il necessario collegamento operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità indicate dalla legge e di collaborare con la Giunta regionale.

Per la predisposizione dell'archivio di documentazione la Regione si avvale della consulenza del "Comitato" in modo da fornire alle istituzioni ed ai cittadini i documenti e le informazioni utili al perseguimento delle finalità della legge.

Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è individuato come "giornata per la Pace e i Diritti Umani". Al fine di ricordare il significato della data su proposta del "Comitato" la Giunta, determina le iniziative da adottare per le celebrazioni.

La Regione, inoltre, istituisce un premio annuale per la Pace e per i Diritti Umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni che realizzano iniziative sui temi della pace. Il premio denominato "Abruzzo per la Pace e per i Diritti Umani" è conferito dal Presidente della Giunta regionale su proposta del "Comitato".

E' istituito il "Registro regionale" degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della pace e dei diritti umani, comprendenti quelli che nell'atto costitutivo, prevedono fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa nonviolenta e della solidarietà.

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 17.10.2005 PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI.

ARTICOLO 1 Finalità della legge

1. La Regione Abruzzo, riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. In attuazione di tali principi, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità abruzzese di una cultura dell'educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la nonviolenza, il rifiuto del terrorismo fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci.

3. La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nei precedenti comma, assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, nonché delle organizzazioni non governative, presenti sul territorio regionale.

ARTICOLO 2 Iniziative culturali

1. La Regione, per l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge concede contributi per:

- a) l'attuazione di ricerche ed indagini;
- b) l'organizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione ;
- c) il patrocinio di incontri di formazione e studio con studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi ad enti ed istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi e organizzazioni non governative, legalmente riconosciute, che svolgono attività di educazione alla pace e ai diritti umani.

3. La Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno approva il programma degli interventi predisposto dalla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni sulla base delle istanze pervenute dal Comitato di cui all'art. 5 ed assegna i contributi nel limite delle disponibilità di bilancio.

4. La Direzione di cui al comma 3 cura la raccolta degli atti utili per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti a seguito delle iniziative finanziate dalla Regione e ne acquisisce di nuovi anche mediante convenzioni da stipulare con centri di studio e ricerche nazionali ed internazionali.

5. Per la predisposizione dell'archivio di cui al comma 4, la Direzione si avvale della consulenza del Comitato di cui all'art. 5, in modo da fornire alle istituzioni ed ai cittadini i documenti e le informazioni utili al perseguimento delle finalità della presente legge.

ARTICOLO 3 Giornata per la Pace e per i Diritti Umani

1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione, da parte dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è individuato come giornata per la Pace e i Diritti Umani nella Regione Abruzzo.

2. In relazione alla promozione e alla salvaguardia della Pace ed al riconoscimento dei Diritti Umani, ai fini di ricordare il significato della data di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'art. 5, determina le iniziative da adottare per celebrazioni della data stessa.

ARTICOLO 4 Premio per la Pace ed i Diritti Umani

1. La Regione istituisce un premio annuale per la Pace e per i Diritti Umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni che abbiano realizzato iniziative sui temi di cui alla presente legge.

2. Il premio denominato "Abruzzo per la Pace e per i Diritti Umani" viene conferito dal Presidente della Giunta Regionale su proposta del Comitato di cui all'art. 5.

ARTICOLO 5 Istituzione del Comitato permanente per la Pace ed i Diritti Umani

1. Presso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni è istituito il Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani, con il compito di realizzare il necessario collegamento programmatico ed operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità indicate all'articolo 1 e collaborare con la Giunta per la predisposizione del programma annuale di interventi.

2. Il Comitato è composto:

- a) dall'Assessore regionale delegato;
- b) da 4 consiglieri nominati dal Consiglio regionale;
- c) da 5 rappresentanti degli organismi di cui all'art. 6, eletti dal Comitato dopo l'istituzione del Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della pace e dei diritti umani.

3. Il Comitato approva il proprio regolamento interno che indica le modalità della sua composizione e ne disciplina l'attività.

4. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle attrezzature, dei locali, nonché del personale messi a disposizione della Giunta regionale.

5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è successivamente integrato con i componenti di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 5.

7. Il Comitato si insedia, su convocazione del Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed opera sino alla nomina dei 5 rappresentanti degli organismi con i componenti di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'art. 5. Nella prima riunione viene nominato il Presidente del Comitato.

ARTICOLO 6 Registro regionale degli organismi operanti per la Pace e per i Diritti Umani

1. E' istituito, presso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni, il Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della Pace e dei Diritti Umani, comprendenti quelli che nell'atto costitutivo, prevedono fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa nonviolenta e della solidarietà.

2. Gli organismi di cui al comma 1 devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

- a) assenza di fini di lucro;
- b) prevedere nello statuto, tra gli scopi sociali, in forma espressa e con carattere prevalente e/o esclusivo iniziative volte a favorire la realizzazione della pace, dei diritti umani, della difesa popolare nonviolenta e del disarmo;
- c) prevedere un ordinamento interno a base democratica;
- d) essere costituite legalmente da almeno un anno alla data di richiesta di iscrizione al presente Registro.

3. L'iscrizione al registro viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale

ARTICOLO 7 Norma finanziaria.

Omissis

ARTICOLO 8 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.